

■ DECRETO 18 marzo 2008

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. **(GU n. 86 del 11-4-2008)**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei **protesti** delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 5 marzo 2008 dalla quale si desume che, nel periodo gennaio 2006-gennaio 2008, l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 4,4%;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 2 marzo 2006, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo euro $1,84+0,09=1,93$;
massimo euro $40,05+1,77=41,82$;

2) indennità di accesso:

- a) fino a 3 chilometri: euro $1,65+0,08=1,73$;
- b) fino a 5 chilometri: euro $1,96+0,09=2,05$;
- c) fino a 10 chilometri: euro $3,62+0,16=3,78$;
- d) fino a 15 chilometri: euro $5,10+0,23=5,33$;
- e) fino a 20 chilometri: euro $6,32+0,28=6,60$;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) e' aumentata $1,65+0,08=1,73$.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

Il Ministro: Scotti